

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DELIBERAZIONE N. 133

OGGETTO: Schema di convenzione quadro tra l'INPS e i Centri per l'impiego/uffici competenti regionali per l'assunzione delle persone con disabilità ai sensi dell'art. 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68 per la copertura a livello nazionale di n. 62 unità da inquadrare nell'Area funzionari, famiglia "progettazione, erogazione e controllo dei servizi".

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Seduta del 23 luglio 2025

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il D.P.R. del 9 febbraio 2024 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 13 marzo 2024 di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 29 aprile 2024 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 15 gennaio 2025;

Il Segretario

Il Presidente

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme in materia di diritto al lavoro delle persone con disabilità e, in particolare, l'art. 3 il quale stabilisce che i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad avere alle loro dipendenze, nella misura ivi prevista, lavoratori appartenenti alle categorie di persone con disabilità di cui all'art. 1 della legge stessa e l'art. 9 secondo cui i medesimi datori di lavoro, ai fini dell'assolvimento di tali obblighi assunzionali, devono inviare in via telematica agli uffici competenti apposito prospetto informativo in merito alla relativa situazione occupazionale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", con particolare riferimento all'art. 35 contenente disposizioni in materia reclutamento del personale, e all'art. 39, il quale prevede che *"Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono, anche per profili professionali delle aree o categorie previste dai contratti collettivi di comparto per i quali non è previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del presente decreto, programmi di assunzioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, destinati ai soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio previsto dagli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999 e dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407 [...]"*;

Visto, altresì, l'art. 11 della citata legge n. 68/1999, il quale stabilisce che gli uffici competenti individuati dalle Regioni, ai sensi dell'art. 6 della medesima legge, possano stipulare convenzioni con i datori di lavoro pubblici per determinare un programma volto al raggiungimento degli obiettivi occupazionali stabiliti dalla medesima legge;

Vista la Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 24 giugno 2019 recante chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette, la quale prevede che si possa ricorrere allo strumento della convenzione di cui al richiamato art. 11 della legge n. 68/1999, allo scopo di effettuare un reclutamento mirato con modalità selettive riconducibili al concorso per le qualifiche per le quali è richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo;

Vista l'Intesa in materia di diritto al lavoro delle persone con disabilità in attuazione dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e dell'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, approvata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni e Stato-Città ed autonomie locali 16 novembre 2006;

Visto il "Piano triennale dei Fabbisogni di Personale", di cui alla sezione 3.3 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025– 2027, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 29 gennaio 2025, come aggiornato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 129 del 16 luglio 2025, il quale individua n. 63 unità da coprire ai fini dell'assolvimento degli obblighi assunzionali in materia di collocamento obbligatorio;

Visto, altresì, l'art. 39-quater, comma 1, del citato D. Lgs. n. 165/2001, il quale dispone che *"al fine di verificare la corretta e uniforme applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, le amministrazioni pubbliche, tenute a dare attuazione alle disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, inviano il prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della legge n. 68 del 1999, al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Centro per l'impiego territorialmente competente"*;

Vista la nota PEC del 17 marzo 2025, n. 9177, con la quale l'Istituto ha adempiuto al monitoraggio di cui al predetto art. 39-quater, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001;

Preso atto della necessità di procedere, nell'ambito della suindicata programmazione dei fabbisogni di personale, alla copertura delle predette unità attraverso il ricorso allo strumento della convenzione di cui al citato art. 11 della legge n. 68/1999, trattandosi di personale da inquadrare nell'Area funzionari, famiglia "progettazione, erogazione e controllo dei servizi", rispetto al quale non state ad oggi attivate le relative procedure concorsuali cui applicare la predetta quota di riserva;

Preso atto che dalla ripartizione a livello territoriale, effettuata dalla Direzione centrale Pianificazione e controllo di gestione, delle unità interessate dalla quota di riserva, risulta che n. 1 unità è da destinare alla Direzione provinciale di Bolzano, per il reperimento delle cui risorse si

applicano norme speciali in materia di acquisizione di personale tenuto conto dell'autonomia riconosciuta alla Provincia autonoma di Bolzano; **Preso atto**, pertanto, della necessità di procedere all'adozione di uno schema di convenzione quadro con il quale siano disciplinati i tempi e le modalità per la copertura di n. 62 funzionari "progettazione, erogazione e controllo dei servizi" ai fini dell'assolvimento degli obblighi assunzionali di alla legge n. 68/1999, e definiti i requisiti ai fini dell'accesso alla selezione e relativa procedura;

Preso atto che, ai fini dell'espletamento della predetta procedura di selezione, i centri per l'impiego/uffici competenti regionali si impegnano a trasmettere all'INPS un numero di candidature, ove possibile, pari a tre volte il numero di unità da assumere;

Preso atto che i titoli sono valutati da una Commissione composta dal Direttore regionale/di coordinamento metropolitano che ha sottoscritto la convenzione, con funzioni di Presidente, dal Coordinatore regionale/con funzioni di coordinamento metropolitano medico legale, con la previsione delle relative sostituzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo nonché da un dirigente della Direzione regionale/di coordinamento metropolitano individuato dal Direttore di riferimento;

Preso atto che la Commissione stabilisce i criteri di valutazione dei titoli e del previsto colloquio individuale, che verte sulle materie indicate nello schema di convenzione, e mira a valutare la capacità di giudizio logico-relazionale e professionale del candidato richieste in relazione al ruolo da ricoprire;

Preso atto che la graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, e che i Centri per l'Impiego verranno informati della convocazione per la sottoscrizione del contratto di lavoro dei candidati che avranno ottenuto il punteggio più alto;

Preso atto che il contratto individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato è stipulato dal Direttore regionale/di coordinamento metropolitano che ha sottoscritto la Convenzione, il quale provvederà all'assegnazione presso le strutture del proprio territorio di competenza, nel rispetto della normativa contrattuale vigente in materia e che dalla

data di assunzione decorrono tutti gli effetti giuridici ed economici connessi all'instaurazione del rapporto di lavoro, nonché il periodo di prova della durata di quattro mesi di effettivo servizio, ai sensi del vigente contratto collettivo di lavoro;

Preso atto che l'INPS si riserva la facoltà di richiedere la visita medica di controllo dei vincitori di concorso, in base alla normativa vigente;

Preso atto che per quanto non espressamente previsto dalla Convenzione si applica la disciplina vigente in materia di reclutamento e assunzione del personale nella pubblica amministrazione;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il "Codice in materia di protezione dei dati personali", di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto il parere fornito dal Responsabile della protezione dei dati dell'Istituto nell'ambito dei compiti di informazione e consulenza di cui all'articolo 39 del Regolamento UE 2016/679;

Vista la relazione della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale,

DELIBERA

di adottare lo schema di convenzione quadro tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e i Centri per l'impiego/Uffici competenti regionali per l'assunzione delle persone con disabilità ai sensi dell'art. 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68 per la copertura a livello nazionale di n. 62 unità da inquadrare nell'Area funzionari, famiglia "progettazione, erogazione e controllo dei servizi", che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante.

I Direttori regionali e i Direttori di coordinamento metropolitano sottoscriveranno le singole convenzioni aderenti allo schema di convenzione previa verifica degli atti presupposti.

IL SEGRETARIO
Gaetano Corsini

IL PRESIDENTE
Gabriele Fava

**CONVENZIONE QUADRO PER L'ASSUNZIONE DELLE PERSONE CON
DISABILITA' AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 12 MARZO
1999, N. 68 PER LA COPERTURA DI N. 62 UNITA' A LIVELLO
NAZIONALE DA INQUADRARE NELL'AREA FUNZIONARI FAMIGLIA
"PROGETTAZIONE, EROGAZIONE E CONTROLLO DEI SERVIZI"**

TRA

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con sede in Roma,
rappresentato dal Direttore regionale/di coordinamento metropolitano
.....cf....., giusta deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n.....del, di seguito anche
"INPS"

E

Il centro per l'impiego/ufficio competente ai sensi della legge n. 68/1999)
....., rappresentato
da.....(*responsabile dei servizi per l'inserimento
lavorativo delle persone con disabilità*),
cf.....giusta.....(*provvedime
nto formale di conferimento dell'incarico*), di seguito anche "CPI"

congiuntamente anche "Le Parti"

VISTI

- la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", e, in particolare:
 - l'articolo 3, comma 1, secondo cui i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di persone con disabilità di cui all'articolo 1 della legge medesima, nelle misure ivi indicate;
 - l'articolo 5, comma 8, secondo cui, tra l'altro, gli obblighi di cui al predetto articolo 3 devono essere rispettati a livello nazionale;
 - l'articolo 6 secondo cui gli "uffici competenti" individuati dalle regioni, provvedono, tra l'altro, secondo le specifiche competenze loro attribuite, all'avviamento lavorativo dei soggetti di cui alla medesima legge, nonché alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato;
 - l'articolo 9 secondo cui i datori di lavoro pubblici, soggetti alla medesima legge, sono tenuti a inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1;
 - l'articolo 11, commi 1 e 2, secondo cui gli uffici competenti, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 8, comma 1-bis, della medesima legge possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla legge medesima, nelle quali sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", e, in particolare l'articolo 35 sulle modalità di reclutamento del personale, e l'articolo 39, come modificato dall'art. 3, comma 9, lett. c), della legge 19 giugno 2019, n. 56, secondo cui "Le amministrazioni

pubbliche promuovono o propongono, anche per profili professionali delle aree o categorie previste dai contratti collettivi di comparto per i quali non è previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del presente decreto, programmi di assunzioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, destinati ai soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio previsto dagli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999 e dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407 [...]”;

- la Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) n. 1 del 24 giugno 2019 contenente chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette, la quale prevede che tramite la convenzione di cui all’articolo 11 della citata legge n. 68/1999 è possibile “effettuare un reclutamento mirato, con modalità selettive, riconducibili al concorso per le qualifiche per le quali è richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell’obbligo”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, *“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*;
- l’Intesa in materia di diritto al lavoro dei disabili in attuazione dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e dell'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, approvata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni e Stato-Città ed autonomie locali del 16 novembre 2006;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito “Regolamento UE”);

- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice");

TENUTO CONTO CHE

- l'INPS è soggetto agli obblighi assunzionali previsti dall'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- l'INPS, in base alla situazione occupazione dichiarata nell'ultimo "Prospetto Informativo Disabili" (PID), è obbligato ad assumere persone con disabilità da inquadrare in aree funzionali per le quali è richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo;
- l'INPS intende procedere alle assunzioni di persone con disabilità tramite lo strumento della convenzione di cui all'articolo 11 della legge n. 68/1999, tenuto conto del fabbisogno, della programmazione di altri percorsi assunzionali e delle quote dell'obbligo e considerato, altresì, che il ricorso alla convenzione è necessario per ottemperare in tempi più rapidi all'assolvimento dell'obbligo di legge con riguardo all'assunzione dei disabili, dal momento che non è ancora stato bandito dall'INPS il concorso per funzionari sul quale applicare eventuali quote di riserva, come comunicato al Dipartimento della Funzione pubblica e al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in occasione dell'invio del prospetto informativo ai sensi dell'art. 39-quarter del d.lgs. 165/2001;
- le Parti, in base alle disposizioni vigenti, individuano le persone con disabilità da assumere sulla base di procedure improntate ai criteri di trasparenza previsti dalla normativa sui concorsi, nonché sulla base dell'analisi e valutazione delle capacità o potenzialità dei medesimi soggetti in rapporto alle mansioni da svolgere;

LE PARTI CONVENGONO

Art. 1 Oggetto

1. Le premesse sono parte integrante della Convenzione.

2. La Convenzione disciplina i tempi e le modalità delle assunzioni di persone con disabilità ai sensi della legge n. 68/1999, e definisce i requisiti e la procedura di selezione riferibili alle qualifiche per le quali è richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo.

Art. 2

Profilo e unità da assumere

1. La Direzione regionale INPS/Direzione di coordinamento metropolitano _____ si impegna ad assumere a tempo pieno e indeterminato n. ____ unità di personale da inquadrare nell'area dei Funzionari, famiglia professionale "*progettazione, erogazione e controllo dei servizi*" di cui:
- n.....presso (_nome della struttura INPS__)
 - n.....presso (_nome della struttura INPS__)
2. Nei limiti di cui al comma 1, saranno assunte le persone con disabilità in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, all'esito dei colloqui individuali di cui all'art. 6.

Art. 3

Requisiti e procedura di selezione

1. Possono essere assunti a tempo indeterminato, con le procedure di cui alla presente Convenzione, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
- A. appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 68/99;
 - B. iscrizione nell'apposito elenco tenuto dai Centri per l'impiego/ uffici competenti;
 - C. diploma di laurea triennale o titolo superiore.
2. I requisiti debbono essere posseduti alla data della richiesta di avvio della procedura di reclutamento di cui al successivo comma.
3. Il CPI trasmette all'INPS, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) (indirizzo), entro 20 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione le candidature conformi ai requisiti sopra elencati, in numero pari, ove possibile, a tre volte il numero di unità

complessivamente da assumere ai sensi dell'art. 1. Sarà cura del CPI adottare opportune misure di sicurezza idonee a tutelare i dati contenuti nel messaggio inviato (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le suddette candidature potranno essere inviate in allegato alla PEC con file protetto da password, che verrà trasmessa soltanto al Direttore della struttura INPS di riferimento).

4. La Commissione di cui all'art. 4, previa valutazione dei titoli e attribuzione dei punteggi previsti dall'art. 5, convoca, con comunicazione inviata a mezzo PEC, i candidati a sostenere il colloquio individuale di cui all'art. 6.

Art. 4

Commissione

1. La Commissione che seleziona le candidature è composta dai seguenti componenti:
- il Direttore regionale/di coordinamento metropolitano che ha sottoscritto la presente Convenzione, con funzioni di Presidente; per il solo caso di assenza o impedimento temporaneo, il Direttore regionale /di coordinamento metropolitano è sostituito dal Dirigente con funzioni vicarie;
 - il Coordinatore regionale/con funzione di coordinamento metropolitano medico legale; per il solo caso di assenza o impedimento temporaneo, il Coordinatore regionale/con funzione di coordinamento metropolitano è sostituito dal componente supplente che il Coordinatore medesimo individua tra i Responsabili delle UOC della Direzione regionale/di coordinamento metropolitano;
 - un Dirigente della Direzione regionale/di coordinamento metropolitano individuato dal Direttore che ha sottoscritto la Convenzione;

Le funzioni di Segretario sono svolte da un Funzionario dell'INPS.

2. La Commissione, nella prima riunione, stabilisce i criteri di valutazione dei titoli di cui all'art. 5 e di attribuzione del punteggio al colloquio previsto all'art. 6 del presente bando.

Art. 5
Valutazione Titoli

1. La Commissione attribuisce i seguenti punteggi in relazione ai titoli posseduti dagli interessati, così come dichiarati nelle candidature trasmesse dal centro per l'impiego/ufficio competente:

a. Votazione finale laurea (massimo 9 punti):

a1) 3 punti per laurea triennale/magistrale/specialistica/vecchio ordinamento con votazione finale da 101 a 105

a2) 6 punti per laurea triennale/magistrale/specialistica/vecchio ordinamento con votazione finale da 106 a 110

a3) 9 punti per laurea triennale/magistrale/specialistica/vecchio ordinamento con votazione finale pari a 110 e lode
--

b) Altri titoli di studio (massimo 10 punti):

b1) 2 punti per master di I livello

b2) 4 punti per master di II livello

b3) 6 punti per dottorato di ricerca

c) certificazioni (massimo 4 punti):

c1) 1 punto per il possesso di certificazione di conoscenza informatica almeno a livello base

c2) 3 punti per il possesso della certificazione – in corso di validità – di conoscenza della lingua inglese, pari almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento, rilasciata da uno degli enti certificatori
--

riconosciuti dal decreto n.118 del 28 febbraio 2017 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per il personale scolastico

2. La valutazione complessiva dei titoli di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo, non potrà superare in alcun caso il punteggio massimo di 23 punti.

Art. 6

Colloquio individuale

1. Il colloquio individuale è teso a valutare la capacità di giudizio logico-relazionale e professionale del candidato richieste in relazione al ruolo da ricoprire.
2. Il colloquio verte sulle seguenti materie:
 - a. bilancio e contabilità pubblica;
 - b. pianificazione, programmazione e controllo e organizzazione e gestione aziendale;
 - c. diritto amministrativo e costituzionale;
 - d. diritto del lavoro e legislazione sociale.
 - e. scienza delle finanze;
 - f. economia del lavoro;
 - g. elementi di economia politica;
 - h. diritto civile;
 - i. elementi di diritto penale, con specifico riguardo ai delitti contro la pubblica amministrazione;
 - j. elementi di informatica;
 - k. inglese.
3. La valutazione del colloquio è espressa in trentesimi.
4. I colloqui si svolgono in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurarne la massima partecipazione.

Art. 7
Assunzione in servizio

1. Saranno chiamati a stipulare il contratto di lavoro i candidati che conseguiranno il punteggio maggiore, risultante dalla somma del punteggio attribuito per i titoli e la valutazione espressa per il colloquio individuale, nel rispetto del numero complessivo di unità previsto dall'art. 2. La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni e integrazioni.
2. I CPI verranno informati della convocazione per la sottoscrizione del contratto di lavoro dei candidati che avranno ottenuto il punteggio più alto ai sensi del comma 1 del presente articolo.
3. Il contratto individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato in qualità di funzionario "progettazione, erogazione e controllo dei servizi" è stipulato dal Direttore dell'INPS che ha sottoscritto la presente Convenzione, il quale provvederà all'assegnazione presso le strutture di cui all'art. 2, nel rispetto della normativa contrattuale vigente in materia.
4. Dalla data di assunzione decorrono tutti gli effetti giuridici ed economici connessi all'instaurazione del rapporto di lavoro, nonché il periodo di prova della durata di quattro mesi di effettivo servizio, ai sensi del vigente contratto collettivo di lavoro.
5. L'assunzione in servizio dei vincitori è disposta in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei titoli e dei requisiti prescritti per l'assunzione.
6. L'INPS si riserva la facoltà di chiedere la visita medica di controllo dei vincitori di concorso, in base alla normativa vigente.

Art. 8

Adeguamenti strutturali e percorsi di integrazione lavorativa

1. Allo scopo di promuovere un più efficace inserimento ed un'effettiva integrazione lavorativa delle persone con disabilità da avviare al lavoro, possono essere previsti appositi percorsi formativi, anche individuali.
2. L'eventuale percorso formativo e prelaborativo è attuato conformemente a quanto disposto dall'Intesa adottata, in sede di Conferenza unificata del 16 novembre 2006.
3. L'INPS si impegna ad adeguare il posto di lavoro per renderlo consono alle possibilità operative delle persone con disabilità con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%. Si impegna inoltre alla rimozione delle barriere architettoniche che limitino in qualsiasi modo l'integrazione delle persone con disabilità.

Art. 9

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

1. Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali, anche in riferimento alle categorie di cui all'art. 9 del Regolamento UE, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Le Parti assicurano che i trattamenti di dati personali saranno posti in essere nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della presente Convenzione e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento UE.

3. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, nei termini di cui al precedente comma, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.
4. In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge.

Art. 10

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto si applica la disciplina vigente in materia di reclutamento e assunzione nella pubblica amministrazione.

Data_____

INPS

CPI